

STATUTO

IL PICCOLO PARADISO IMPRESA SOCIALE S.A.S. DI GIACCIO GENNARO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMO NEVANO NA VIA
M.BUONARROTI 18

Numero REA: NA - 815734

Codice fiscale: 06444991217

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2009 - Statuto completo	2
--	---

2 di 8

operazioni, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili;-----

la societa' svolgera' la sua attivita' nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attivita' e per il raggiungimento dello scopo sociale, intendendo usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi;-----

- durata: fino al 31 dicembre 2050.-----

Ai sensi dell'art.4) del citato Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155, le imprese private con finalita' lucrativa e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di direzione e detenere il controllo della societa'.-----

-----SOCI ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI-----

E' socio accomandatario: Giaccio Gennaro;-----

E' socio Accomandante: Papa Caterina.-----

Ciascuno dei soci risponde dei debiti sociali nei modi di legge.-----

-----AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-----

La societa' e' amministrata, senza alcun limite, da un unico amministratore, nella persona del Socio Accomandatario Giaccio Gennaro, che accetta e ne ha la legale rappresentanza e, pertanto, ha il potere di compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che rientrino nell'oggetto sociale, ivi compresi quelli occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, innanzi indicati. -----

L'amministratore dura in carica senza limitazione di tempo.--

L'Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza specifici, in considerazione dell'attivita' della societa', e che devono essere valutati dai soci che lo nominano (art.8 D.lgs 155/2006).-----

Nell'attivita' di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della societa', a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 155/2006, i diritti di informazione, consultazione, partecipazione e coinvolgimento nei termini e con le modalita' specificate nel regolamento aziendale che verra' redatto, con l'accordo dei lavoratori, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' sociale e sottoposto alla approvazione della societa' entro i successivi trenta giorni.-----

-----CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale, innanzi indicato, viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:-----

* per Euro 15.000,00 (quindicimila/00) da Giaccio Gennaro;---

* per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da Papa Caterina.-----

Il socio Papa Caterina ha versato in danaro la quota da lei sottoscritta di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a copertura e a completa liberazione della quota come sopra assunta, importo

che l'altro socio riconosce essere stato prima d'ora versato.
Il socio Giaccio Gennaro a copertura e a completa liberazione della quota come sopra assunta di Euro 15.000,00 (quindici-mila/00), conferisce nella qui costituita societa', e ciò gli altri soci accettano, l'azienda di sua proprieta':-----
- denominata: "IL PICCOLO PARADISO DI GIACCIO GENNARO";-----
- corrente in: Grumo Nevano, via Principe di Piemonte n.65;--
- avente ad oggetto: scuola materna privata;-----
- numero R.E.A.: NA-738234;-----
- iscritta nella sezione Speciale con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE il 20 settembre 2005 con codice fiscale e numero d'iscrizione GCC GNR 68E23 E224 W;-----
- munita di autorizzazione amministrativa: Decreto n.83/M del 7 gennaio 2004 con successivo decreto di voltura prot.n.1074/A1 rilasciato in data 22 settembre 2005 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - AREA PARITA' SCOLASTICA e munita di Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dal Comune di Grumo Nevano in data 13 settembre 2005 prot. n.469 e prot.n.470.-----
Il conferimento comprende tutti gli enti mobili che arredano e corredano l'azienda, nessuno escluso od eccettuato, (il cui valore viene stabilito in Euro 7.000,00 (settemila/00)) nonchè l'avviamento dell'azienda stessa (il cui valore è stabilito in Euro 8.000,00 (ottomila/00)).-----
Restano a carico della parte conferente eventuali debiti aziendali, nei limiti e ai sensi dell'art.2560 c.c.. -----
Il conferimento viene fatto ed accettato come segue:-----
1) la parte conferente garantisce la piena proprieta' e la libera disponibilita' degli enti dedotti in contratto, la inesistenza di pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, l'insussistenza di contenziosi di qualsiasi natura e la conformita' dell'attivita' esercitata alle norme vigenti;----
2) il conferente presta fin da ora ogni piu' ampio ed opportuno assenso alla voltura delle autorizzazioni amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l'esercizio dell'azienda conferita, obbligandosi altresì ad intervenire, ove necessario, presso i competenti uffici per prestare il proprio consenso alla voltura delle autorizzazioni medesime;-----
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 C.C. la societa' subentra in tutti i contratti stipulati dal conferente per l'esercizio dell'azienda oggetto del presente atto;-----
in relazione al disposto dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, la parte Giaccio Gennaro cede altresì alla societa', che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in Grumo Nevano, via Principe di Piemonte n.65, nei quali si svolge l'attività della impresa ed i cui elementi essenziali sono: contratto di locazione in data 16 settembre 2005 tra Caso Tammaro e Caso Antonio e Giaccio

Gennaro registrato a Casoria il 16 settembre 2005 al n.3944/3 per la durata di anni sei a partire dall'1.09.2005 con scadenza al 31.08.2011;-----

la parte cedente darà comunicazione della cessione del contratto di locazione al proprietario per mezzo di raccomandata R.R. per gli effetti di cui all'art. 36 della citata legge n. 392, al riguardo riconoscendo le parti: -----

- che sino a che la proprietà non lo avrà liberato, la parte conferente resterà responsabile nei confronti della proprietà per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione; ---

- che le indennità per la perdita dell'avviamento previste dall'art. 34 della Legge 392/78 saranno liquidate a favore di chi risulterà conduttore al momento della cessazione definitiva della locazione; -----

- che per effetto della cessione del contratto di locazione il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 40 della Legge 392/78 competerà alla società; -----

4) il conferente si obbliga a rendere noto il presente conferimento ai terzi con i quali siano in essere rapporti contrattuali o comunque rapporti di credito o di debito riferibili all'azienda conferita, entro trenta giorni da oggi;-

5) il conferente garantisce:-----

a) l'insussistenza di sanzioni e di violazioni di carattere fiscale, in relazione al disposto dell'art.14 del Dlgs 472/1997;-----

b) l'insussistenza di sanzioni pecunarie per reati o illeciti amministrativi commessi, in relazione al disposto dell'art.33 del Dlgs 231/2001;-----

c) resteranno a carico del conferente, i debiti che dovessero essere accertati in futuro, riguardanti il periodo antecedente alla consegna, relativi a tributi e contributi erariali, comunali, regionali e provinciali, tasse e imposte dirette e indirette, contravvenzioni, ammende e sopratasse di qualsiasi natura, oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi, fatta eccezione per i ratei di ferie per i dipendenti, i ratei di tredicesima e il TFR maturato alla data odierna, che saranno a carico, nei limiti di legge, della impresa sociale;-----

6) per il periodo di cinque anni da oggi, ai sensi dell'art. 2557 C.C., il conferente dovrà astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda conferita.-----

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI E PER CAUSA DI MORTE - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI-----

Le quote sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per causa di morte.-----

In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di uno dei soci se, e, per tutto il periodo, che l'eredità è indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per

i rapporti con la societa'.-----
Le domande di ammissione alla societa', se accettate, comportano l'aumento del capitale sociale.-----
Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito dall'organo amministrativo.-----
L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con l'attivita' di impresa sociale.-----
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato.-----
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci, eccezionalmente a maggioranza assoluta e non all'unanimita'.-----
Nello stesso modo si provvedera' quando l'organo amministrativo deliberi l'esclusione di un socio nei casi previsti dalla legge.-----
In ogni caso deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata ai soci, che deliberano eccezionalmente a maggioranza assoluta, ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilita' di rivolgersi all'Autorita' Giudiziaria.-----
E' esclusa la possibilita' di trasferire la quota a societa' lucrativa o ad amministrazioni pubbliche.-----
-----BILANCIO ED UTILI-----
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----
L'Organo Amministrativo provvedera' entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dalla legge e dal citato decreto 155/2006, e successive, in materia di bilancio.-----
Il bilancio sociale sara' redatto e depositato presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalita' sociali da parte della societa'.-----
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attivita' sociale o ad incremento del patrimonio.-----
A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:-----
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esi-

genze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;-----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita';-----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.-----

-----CONTROLLO DEI SOCI-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilita' contro gli amministratori.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

La societa' si scioglie per le cause di scioglimento previste dalla legge.-----

Al verificarsi di una causa di scioglimento, la societa', delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa'; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.-----

Ai sensi dell'art.13 del decreto 155/2006, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociali, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici.-----

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.-----

L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.-----

Quanto sopra non si applichera' quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me, su fogli quattro, per facciate tredici, ho dato lettura, alle parti che lo approvano. -----
Sottoscritto alle ore diciannove.-----

Firmato:-----

GIACCIO Gennaro

PAPA Caterina.

Silvana Faraone notaio - Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese (Bollo assolto in origine ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.).

Marcianise, li 18/9/2009